

STATUTO

**SOLIDEA SOC.COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DELIA CL VIA BOLOGNA 8

Numero REA: CL - 95663

Codice fiscale: 01751360858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

SOLIDEA

STATUTO della Cooperativa Sociale SOLIDEA

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi della legge n. 381 dell'8.11.1991, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata avente la seguente denominazione: "SOLIDEA SOC. COOP. **SOCIALE**".

Per quanto attiene al carattere della "mutualità prevalente" si fa rinvio agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile ed all'art. 111 septies di attuazione al codice civile.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare dalla legge n. 381 dell'8.11.1991 sulle cooperative sociali, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Delia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta e potrà essere prorogata a norma di legge. L'Organo Amministrativo curerà l'eventuale iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4 - Oggetto Sociale

La cooperativa è apolitica e senza fini speculativi, persegue finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, e, in quanto cooperativa sociale, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale ed intendendo operare nell'ambito della solidarietà sociale, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative, così come previsto dall'art.1, comma 1 lettera a) della legge n. 381 dell'8.11.1991.

In relazione a quanto sopra ed in attuazione dei suddetti scopi, la cooperativa, potrà svolgere le seguenti attività:

-la prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali

in risposta ai bisogni di persone anziane, di persone in situazione di disagio mentale e sofferenza psichica, di portatori di handicap, di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di tossicodipendenti, di alcolisti e di persone che comunque si trovano in situazioni di difficoltà;

-la prestazione di servizi sociali ed educativi per minori, nonché la gestione di servizi a sostegno e tutela delle famiglie e della maternità;

-la realizzazione e/o gestione di centri di riabilitazione psico-fisica, centri di assistenza e di accoglienza, strutture polispecialistiche con possibilità di ricovero notturno e diurno, servizi di assistenza domiciliare anche a carattere infermieristico e sanitario, centri di medicina del lavoro e di igiene ambientale/industriale, centri di incontro e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, asili nido, scuole materne, case-albergo, case-protette, comunità alloggio, case-famiglia e case di riposo;

- la progettazione e/o realizzazione di interventi di Servizio Civile e di Volontariato in generale;

-la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione, di riqualificazione, ed aggiornamento professionale destinati a giovani, adulti, soggetti occupati e non occupati, con eventuale rilascio di attestati. Tale attività verrà svolta in ogni possibile settore di intervento quali, a titolo esemplificativo, industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi;

-la progettazione e/o realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, nonché di servizi di orienta-

mento, di counselling e di inserimento socio-lavorativo in favore di giovani e adulti, occupati e non occupati. La cooperativa intende altresì:

A) Istituire un sistema di servizio socio-assistenziale finalizzato a garantire ai cittadini, che hanno titolo, interventi alle esigenze della persona ed in particolare:

- 1) mantenere i rapporti di collocazione con tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato e della Regione, degli Enti locali, delle Camere di Commercio e altri organismi similari, anche privati, per offrire informazioni sulle opportunità lavorative alle categorie bisognose e comunque svantaggiate, 2 centri di Accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- 2 comunità di tipo familiare;
- 3 istituti di ricoveri per minori;
- 4 asilo nido;
- 5 centri diurni di assistenza ed incontro per minori, inabili, ed anziani;
- 6 comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, terapeutica e riabilitativa;
- 7 assistenza domiciliare; assistenza abitativa;
- 9 case riposo;
- 10 centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea per indigenti, emarginati e disadattati sociali;
- 11 soggiorni di vacanza;
- 12 distribuzione e forniture di genere di conforto e refezione;
- 13 interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nei numeri precedenti;
- 14 assistenza postpenitenziaria;
- 15 iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la relazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- 16 comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;
- 17 ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela dei minori e del nucleo familiare;
- 18 orfanotrofi e/o befofotrofi;
- 19 segretariato sociale;
- 20 servizi per chi vive in situazioni di disagio;
- 21 prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette da menomazioni fisiche e psichiche e sensoriali;
- 22 adozione a distanza di minori;

23 servizi di protezione civile;

24 interventi a favore di persone oggetto di molestie fisiche e morali sul posto di lavoro;

25 sostegno scolastico;

26 qualunque attività atta al raggiungimento degli scopi prefissati, anche servendosi di terreni ed immobili concessi da parte di pubbliche amministrazioni, nonché, da parte di privati, a norma delle leggi vigenti. Organizzare e/o gestire attività di animazione culturale, riabilitativa, terapeutica e ricreativa all'interno di:

27 centri e istituti citati al punto A dell'art. 3;

28 comunità per minori a rischio o sottoposti a provvedimento del tribunale per minorenni;

29 impianti ricreativi, sportivi e per il tempo libero;

30 colonie estive ed invernali;

31 ludoteche

32 laboratori teatrali, musicali, cine-fotografiche, artistico-manipolativi;

33 attività di animazione in centri a carattere ospedaliero siano essi pubblici che privati;

34 ricoveri, colonie, campeggi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie avvalendosi delle leggi regionali del 4 giugno 1980 n.55 e 6 giugno 1984 n.38. Promuovere la realizzazione dei beni culturali, lo sviluppo di attività imprenditoriale, turistiche e la tutela ambientale tramite la realizzazione e/o gestione di :

35 promuovere e/o svolgere attività di ricerca, mediante dibattiti, incontri, convegni e quanto altro sarà ritenuto opportuno;

36 creare esposizioni permanenti di prodotti italiani all'estero e viceversa,

37 acquistare, prendere in locazione o comunque gestire locali o aree pubbliche o private per concerti, spettacoli, mostre, fiere ed attività previste dal seguente articolo;

38 acquistare o prendere in locazione o comunque gestire locali anche finanziaria, impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto, costumi, divise, attrezzature tecniche e quant'altro necessario per il conseguimento degli scopi sociali;

39 attività educative volte alla conservazione e alla conoscenza della natura attraverso visite di musei di storia naturale, orti botanici, acquari, parchi e riserve;

40 di terreni concessi da parte di pubbliche amministrazioni, nonché da parte di privati o di Enti a norma delle vigenti leggi;

41 attività di salvaguardia dell'ambiente quali: trattamento delle acque (interventi sulle discariche abusive),

rilevamento sull'inquinamento acustico ed idrico, bonifica di terreni inquinanti, raccolta e vendita per riuso e riciclaggio di carta, plastica, legno, componenti elettroniche da elettrodomestici, ecc.; gestire e/o condurre R.S.A. (residenze sanitarie assistite).

In ogni caso l'attività professionale per cui occorre specifica abilitazione sarà svolta esclusivamente da soci muniti dei requisiti di legge che ne assumeranno le relative responsabilità professionali, altresì ci si potrà avvalere della collaborazione di tecnici e professionisti a cui fare riferimento in relazione ai settori specifici di intervento.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizia e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per tutti gli scopi sopra citati la cooperativa potrà beneficiare di tutte le agevolazioni contributive, finanziarie, fiscali previste da leggi regionali, nazionali e da norme comunitarie.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnico-logico o per la ristrutturazione o per potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c..

ART. 5 SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici il socio stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto

compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Potranno essere ammessi anche "soci volontari" di cui all'art. 2 della legge 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ed ai quali si applicano tutte le condizioni previste dal citato articolo 2 della legge 381/1991. Le persone giuridiche potranno essere socie soltanto ove il numero dei soci della cooperativa superi il minimo previsto dalla legge per la partecipazione di persone giuridiche a società cooperative.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o far parte di società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo secondo la procedura prevista dall'art. 2528 c.c..
ART. 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sopraprezzo;
 - b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
 - c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.
- I soci potranno effettuare anticipazioni e/o prestiti

alla società, improduttivi di interessi, nei limiti previsti dalle vigenti normative ed in particolare previsti dalla L. 385/1993 e con le modalità stabilite dalle relative norme attuative.

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

ART. 8

L'esclusione del socio sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2533 codice civile.

Il socio potrà altresì essere escluso, con le modalità sopra richiamate, nel caso previsto dall'art. 2531 c.c..

Oltre che nei casi di cui alle citate disposizioni normative la esclusione potrà essere deliberata:

- a) nei confronti del socio che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- b) nei confronti del socio che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società.

ART. 9

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto alla liquidazione della quota che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2535 C.C. e con le limitazioni previste dall'art. 2514 c.c..

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-

sponsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali di valore ciascuna non inferiore al minimo e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16.12.1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 C.C..

Inoltre, in caso di cessione delle quote per atto tra vivi a titolo oneroso, viene stabilito il diritto di prelazione a favore di tutti gli altri soci che potranno esercitarlo congiuntamente, in proporzione delle quote da ciascuno già possedute, ovvero individualmente nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R., con la quale il socio che intende alienare le sue quote, comunica tale sua volontà, indicando il prezzo di cessione.

Trascorso il termine di trenta giorni gli altri soci non potranno più esercitare il diritto di prelazione.

ART. 12 Le somme versate per tassa di ammissione non

sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione al codice civile la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetti le norme di cui alla legge 381/1991, è considerata cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile.

L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, delibera i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia. Gli utili netti annuali, nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio nel rispetto dei fini mutualistici, saranno ripartiti secondo le seguenti modalità:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) con ciò che resta, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

d) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 14

Sono organi della società l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci nei casi in cui se ne renda obbligatoria la nomina.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, e comunque ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli 2478 bis e 2364 C.C., in un termine non superiore a centottanta giorni, per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare le cariche sociali;

c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;

d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Sarà altresì competenza dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 15

Tutte le decisioni dei soci, devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei soggetti con diritto di voto; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole di almeno la metà dei soci e salvo sempre le maggioranze inderogabili di legge.

ART. 16 L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non fosse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, nonché tutti gli Amministratori e Sindaci -se nominatisono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 18

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 19

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori durano in carica tre anni, ovvero a tempo indeterminato e fino a revoca, così come stabilirà l'assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. Per

la prima nomina le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore. La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di Controllo, se nominato ai sensi di legge.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare, con il metodo collegiale, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, nonché per l'adozione di tutte le deliberazioni inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sul compimento di qualsiasi operazione con Banche e/o altri istituti di credito, sui programmi di lavoro e

la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, etc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori nelle controversie riguardanti la società. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3° comma C.C., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi

e due supplenti. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti. La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti C.C. Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 24

L'esercizio sociale ed il bilancio si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dal l'Assemblea dei soci.

ART. 26

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART.27

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare tra loro il Presidente. In caso di mancata nomina nei suddetti termini dei tre arbitri ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale così nominato formerà la propria determinazione a maggioranza e come arbitro irrituale. Si applicano comunque le disposizioni inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 28

Per quanto non regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti.

firmato: Bellia Concetta; Polisano Domenica; Riggi Dalila;

Maria Nipote Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale, documento su supporto cartaceo ai sensi art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche e integrazioni ad uso Registro Imprese, bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.